



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Disposizioni della Banca d'Italia per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati

Consultazione pubblica avviata il 24.07.2024

Tavola di resoconto alla consultazione

PREMESSA

La presente tavola di resoconto illustra le principali valutazioni e scelte compiute, ad esito della consultazione pubblica, relativamente alle disposizioni della Banca d'Italia per il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati.

Nella tavola di resoconto si fornisce risposta alle osservazioni e alle richieste di chiarimento, mentre non si dà riscontro a osservazioni di carattere meramente formale o che non hanno attinenza con l'oggetto del documento di consultazione. Non rientra nella competenza della Banca d'Italia la possibilità di fornire chiarimenti e interpretazioni su norme da essa non direttamente emanate (ad es. sul d.lgs. 30 luglio 2024, n. 116); tuttavia, alle osservazioni riguardanti previsioni a cui le disposizioni poste in consultazione danno attuazione o comunque ad esse strettamente attinenti si fornisce un riscontro a titolo di collaborazione.

La consultazione si è chiusa il 23 settembre 2024. Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di:

- ABI – Associazione Bancaria Italiana
- AFI100
- Assofin
- Edilvi
- Eversheds Sutherland
- Graziano Vanni
- ADVANT-Nctm e ILS Milan
- Master Mind NPL
- Reinvest
- SLC Lawyers
- Studio Retter s.r.l.
- UNIREC

Legenda

TUB	Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
Legge 130	Legge 30 aprile 1999, n. 130, disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti
SMD	Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE
Disposizioni	Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia per la gestione di crediti in sofferenza
D.lgs. 116/2024	Decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116 recante il Recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE
Regolamento 2402	Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SI, NO, IN PARTE) /CHIARIMENTI A LATO)	MOTIVAZIONI
Parte Prima, Capitolo 1, Sezione I, par.3 Definizioni	<p>Si osserva che la definizione di “crediti in sofferenza” contenuta nelle Disposizioni non coincide con quella del D.lgs. 116/2024. Si chiede quindi di chiarire l’ambito di applicazione della norma ed in particolare se le Disposizioni si applichino ai crediti in sofferenza originati da soggetti abilitati, escludendo pertanto solo gli UTP, o anche ai crediti non originati da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti includendo, ad esempio, i crediti originati da utility o altre società commerciali. Nel primo caso (i.e. crediti in sofferenza originati da soggetto abilitato) si chiede di precisare che l’acquisto di crediti in sofferenza non originati da soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti è soggetto alla riserva di cui all’art. 2 del Decreto del 02/04/2015 n. 53.</p>	Chiarimenti a lato	<p>Il combinato disposto degli artt. 114.1, lettera a) e 114.2 del TUB definisce l’ambito di applicazione del nuovo Capo II del Titolo V stabilendo che la nuova disciplina si applica all’acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza, vale a dire ai crediti <i>“concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo le disposizioni attuative della Banca d’Italia”</i>. Le Disposizioni, in linea con il mandato del TUB, individuano il perimetro delle “sofferenze” la cui definizione coincide con quella contenuta nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei conti).</p> <p>Alla luce di quanto sopra, le nuove previsioni si applicano ai crediti originati da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti (sono quindi esclusi crediti “originati” da imprese commerciali) quando detti crediti sono classificati in sofferenza secondo le Disposizioni (e quindi includono <i>“il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese”</i>). L’acquisto di crediti in sofferenza non originati da soggetti abilitati e l’acquisto di crediti diversi dalle sofferenze rimangono invece assoggettati al regime definito dall’art. 106 del TUB come attuato dal D.M. 53/2015 e successive modificazioni.</p>
	<p>Si chiede di confermare che la disciplina contenuta nelle Disposizioni riguarda i crediti classificati in sofferenza al momento o prima dell’acquisto degli stessi da parte dell’acquirente; sono pertanto esclusi dall’ambito di applicazione della nuova regolamentazione i crediti classificati in</p>	Chiarimenti a lato	<p>Si conferma che: (i) il nuovo impianto normativo si applica con riguardo a crediti che siano classificati in sofferenza al momento della cessione all’acquirente di crediti in sofferenza; e (ii) le cessioni di crediti diversi dalle sofferenze rimangono sottoposte alla vigente disciplina che riserva l’attività di acquisto crediti a soggetti abilitati (cfr. articolo 106 TUB e DM 53/2015 come modificato dal D.lgs 116/2024). Resta fermo che le nuove regole troveranno applicazione nel caso in cui una banca o altro soggetto abilitato alla concessione di finanziamenti che abbia – dopo l’acquisto – classificato i crediti in stato di sofferenza intenda</p>

	sofferenza successivamente alla cessione.		<p>successivamente cederli a terzi.</p> <p>Per completezza si rammenta infine che ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. 116/2024, le nuove Disposizioni per la gestione dei crediti in sofferenza trovano applicazione a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate da tale data.</p>
	<p>Si chiede di chiarire che un gestore di crediti in sofferenza iscritto nell'albo di cui all'articolo 114.5 del TUB può svolgere attività di c.d. <i>subservicing</i> nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza (ovvero di altri crediti laddove previsto dall'oggetto sociale del gestore) realizzate ai sensi della Legge 130 prive di segmentazione del rischio di portafoglio (cc.dd. monotranches). In tali operazioni l'attività di gestione di crediti in sofferenza sarebbe formalmente svolta per conto del <i>servicer</i>, il quale non sarebbe, in ipotesi, l'acquirente di crediti in sofferenza così come definito dall'art. 114.1 comma 1 lett. e) del TUB. Tuttavia, si osserva che - sotto un profilo sostanziale - l'attività sarebbe effettivamente svolta per conto dell'acquirente di crediti in sofferenza. In tale contesto, si chiede quindi di confermare se l'espressione "per conto di" contenuta nella definizione di cui all'art. 114.1 comma 1 lett. c) del TUB e ribadita nel documento di consultazione, debba intendersi come "per conto, anche indirettamente" dell'acquirente dei relativi crediti.</p>	Chiarimenti a lato	<p>Si evidenzia, a titolo di collaborazione, che ricadono nell'ambito di applicazione del D.lgs. 116/2024 le operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto esclusivamente crediti in sofferenza realizzate ai sensi della Legge 130 e prive della segmentazione del rischio; in queste operazioni quindi l'attività di gestione dei crediti in sofferenza cartolarizzati può essere svolta da una banca, da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 TUB, oppure da un gestore di crediti autorizzato ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB. Questi soggetti, nel rispetto della disciplina settoriale applicabile e sulla base di un contratto di esternalizzazione, possono avvalersi per lo svolgimento dell'attività di gestione dei crediti per conto dell'acquirente di soggetti terzi, inclusi gestori di crediti in sofferenza iscritti nell'albo di cui all'articolo 114.5 del TUB, nonché per il recupero stragiudiziale dei crediti in sofferenza cartolarizzati di soggetti titolari di licenza ex art. 115 TULPS.</p>

	<p>Si osserva che la definizione di “<i>gestione di crediti in sofferenza</i>” include tra le possibili attività “<i>la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore</i>”. Si chiede di chiarire se per “<i>riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dal debitore</i>” possa intendersi rispettivamente l’attività di incasso rispetto ad un pagamento volontariamente effettuato dal debitore (“<i>riscossione</i>”) e tutte le attività funzionali a ottenere il pagamento del debito, su base volontaria o coattiva (“<i>recupero</i>”).</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Entrambe le attività sono incluse nella definizione di “gestione di crediti in sofferenza”.</p>
<p>Parte Prima, Capitolo 2, Sezione I, Paragrafo 1 e 4. Destinatari della disciplina</p>	<p>Si rileva un possibile contrasto tra l’articolo 114.2, comma 2, del TUB e l’articolo 3, comma 5, del D.lgs. 116/2024 e si chiede quindi un chiarimento in merito all’esclusione dall’ambito di applicazione della nuova disciplina in materia di gestione di crediti in sofferenza delle operazioni di cartolarizzazione. In particolare si chiede se la mancata applicazione della disciplina in esame: (i) debba essere limitata ex art. 114.2, comma 2, del TUB alla sola gestione di crediti in sofferenza effettuata nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione caratterizzate da una pluralità di tranche di titoli, ovvero (ii) debba essere estesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del D.lgs. 116/2024 a tutte le operazioni di cartolarizzazione, a prescindere dal fatto che l’operazione di</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>A titolo di collaborazione, si fa presente che l’esclusione delle sole operazioni di cartolarizzazione realizzate ai sensi della Legge 130 che ricadono nel perimetro di applicazione del Regolamento (UE) 2402/2017, vale dire quelle caratterizzate da segmentazione del rischio, è prevista dalla SMD (articolo 2, par. 4). Si rinvia ai commenti sub Parte Prima, Capitolo 1, Sezione I., par.3 “Definizioni” per ulteriori dettagli.</p>

	<p>cartolarizzazione sia caratterizzata o meno da una segmentazione del rischio di credito.</p>		
	<p>Si chiede di estendere l'esenzione riservata alle cartolarizzazioni di cui all'articolo 2, punto 2, del Regolamento 2402 a tutte le operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130. In alternativa, si chiede di precisare che nel caso di cartolarizzazione c.d. <i>monotranche</i>, i requisiti di legge si ritengono soddisfatti con la nomina di un soggetto incaricato della riscossione dei crediti quale il Servicer/ Master Servicer</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Sull'esclusione delle sole cartolarizzazioni che ricadono anche nel perimetro di applicazione del Regolamento (UE) 2402/2017 si rinvia al commento precedente. Le operazioni di cartolarizzazione c.d. <i>monotranche</i> aventi ad oggetto esclusivamente crediti in sofferenza rientrano, invece, nel campo di applicazione delle nuove Disposizioni per la gestione di crediti in sofferenza. In questo caso, le società cessionarie di crediti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione potranno nominare per le attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, una banca, un intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB, oppure un gestore di crediti in sofferenza autorizzato ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB. In caso di nomina di un gestore di crediti in sofferenza, a quest'ultimo faranno capo anche le attività di verifica della conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo (cd. funzioni di <i>master servicer</i>).</p>
	<p>Si chiede di chiarire se: (i) i gestori di crediti in sofferenza iscritti all'Albo 114.5 del TUB dovranno continuare a mantenere la licenza ex art. 115 TULPS per la gestione delle sofferenze bancarie; (ii) in caso di gestione di crediti UTP da parte di un soggetto ex art. 115 TULPS a seguito del passaggio a sofferenza, lo stesso soggetto potrà continuare a gestire tale credito o dovrà ottenere l'autorizzazione ex art. 114.5 TUB.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Si chiarisce che: (i) i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB non sono tenuti ad ottenere la licenza ex articolo 115 TULPS per la gestione delle sofferenze; tale attività rientra nell'ambito dell'operatività consentita con l'ottenimento dell'autorizzazione prevista dal TUB; (ii) l'autorizzazione prevista dall'articolo 114.6 del TUB è necessaria per lo svolgimento dell'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di un acquirente di crediti in sofferenza classificati in tale stato all'atto dell'acquisto. Di conseguenza, nel caso in cui la classificazione in stato di sofferenza avvenga successivamente all'affidamento dell'attività di recupero stragiudiziale ad un soggetto provvisto della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, quest'ultimo potrà continuare a gestire tali crediti senza chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB. Viceversa, ove detto credito venga successivamente ceduto a un acquirente di crediti in sofferenza, l'attività di recupero rientra nel campo di applicazione del Capo II del Titolo V del TUB. L'acquirente sarà quindi tenuto a nominare per la gestione una banca, un intermediario 106 ovvero un gestore di crediti in sofferenza autorizzato.</p>

	<p>Si chiede di confermare che: (i) un gestore di crediti in sofferenza che si trovi a gestire un credito classificato in “sofferenza” da parte del relativo <i>originator</i> possa continuare a gestire il predetto credito anche nell’ipotesi in cui questo dovesse essere successivamente riclassificato come UTP; (ii) un gestore di crediti in sofferenza che si trovi a gestire un credito classificato come UTP possa continuare a gestirlo anche quando il credito dovesse essere riclassificato come “sofferenza”.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Le Disposizioni – in linea con quanto previsto dal TUB – si applicano ai crediti classificati in sofferenza al momento della cessione. Ne consegue che un gestore di crediti in sofferenza è autorizzato a gestire un credito classificato inizialmente come “sofferenza” che venga poi riclassificato dal relativo <i>originator</i> come “<i>unlikely to pay</i>”.</p> <p>L’attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi dalle sofferenze da parte di un gestore di crediti in sofferenza è ammessa ai sensi dell’art. 114.3, comma 3, del TUB; il gestore potrà continuare a gestire detto credito anche in caso di sua classificazione in sofferenza. Resta fermo che l’acquisto di crediti in sofferenza non originati da soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti, nonché l’acquisto di crediti diversi dalle sofferenze rimangono assoggettati al regime di riserve definito dall’art. 106 del TUB come attuato dal D.M. 53/2015 e successive modificazioni; l’attività di recupero stragiudiziale di detti crediti da parte di gestori di crediti in sofferenza non potrà che essere svolta in conformità e nel rispetto delle stesse.</p>
	<p>Si chiede di specificare che l’esenzione per le operazioni di cartolarizzazione “<i>tranchèd</i>” non opera per le società veicolo per la cartolarizzazione di cui all’articolo 2, punto 2), del Regolamento (UE) 2402/2017 costituite in uno Stato Membro diverso dall’Italia (e, quindi, non ai sensi della Legge 130) laddove acquistino crediti in sofferenza in Italia. Ciò assicurerebbe la centralità del ruolo del gestore di crediti in sofferenza (presumibilmente italiani) e eviterebbe l’emergere di orientamenti confliggenti in merito alla possibilità dei veicoli stranieri di realizzare operazioni c.d. “<i>tranciate</i>” su attivi italiani.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>A titolo di collaborazione, si rileva che ai sensi del TUB l’esclusione opera solo per le operazioni effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 con segmentazione del rischio; ne consegue che quelle non regolate dalla predetta legge (ivi incluse quindi quelle realizzate ai sensi di discipline di altri Stati membri) non beneficiano dell’esclusione prevista dal Capo 2 del Titolo V del TUB. Il regime applicabile alle stesse potrà variare in relazione alle scelte di recepimento della SMD effettuate nei rispettivi Stati.</p>

	<p>Si chiede di chiarire la disciplina applicabile nel caso in cui una società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'articolo 2, punto 2, del Regolamento (UE) 2402/2017 realizzi due operazioni di cartolarizzazione di cui una monotranches ai sensi della Legge n. 130 ed una con segmentazione del rischio e in particolare, se il predetto veicolo (ossia quello costituito ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del Regolamento 2402) sia completamente esentato dall'applicazione delle disposizioni riguardanti l'acquisto e la gestione di crediti in sofferenza (cfr. art. 114.2, comma 2 TUB).</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>A titolo di collaborazione, si rileva che qualora un medesimo veicolo venga utilizzato per realizzare due operazioni una delle quali con segmentazione del rischio e l'altra c.d. <i>monotranches</i>, la prima operazione sarà esclusa dall'ambito di applicazione della SMD (e potrà quindi essere nominato come <i>servicer</i> solo uno dei soggetti indicati dalla Legge 130), mentre la seconda operazione sarà soggetta alle nuove disposizioni se avente ad oggetto solo sofferenze; in questo ultimo caso potrà essere nominato come <i>servicer</i> una banca, un intermediario 106 TUB o un gestore di crediti in sofferenza.</p>
	<p>Con riferimento alle società fiduciarie iscritte all'albo di cui all'art. 106 TUB si chiede di chiarire se: (i) possano acquisire crediti in sofferenza attraverso mandati fiduciari intestati a persone fisiche e/o giuridiche, svolgendo dunque il ruolo formale di acquirenti di crediti in sofferenza; (ii) possano svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti. In tal caso si chiede di chiarire se le suddette attività potranno riguardare solo crediti in sofferenza acquisiti attraverso mandati fiduciari oppure anche crediti in sofferenza di acquirenti che non hanno in essere un mandato fiduciario e quali sono gli adempimenti amministrativi che la fiduciaria dovrà porre in essere (es. iscrizione nel nuovo</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Le società fiduciarie previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, svolgono l'attività di custodia e amministrazione dei beni affidati dai fiducianti sulla base di un mandato fiduciario. L'art. 199 del TUF stabilisce che le società fiduciarie controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, o che abbiano adottato la forma di società per azioni e abbiano un capitale versato non inferiore al doppio di quello richiesto dall'art. 2327 del codice civile, siano tenute a richiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB. Dall'iscrizione alla sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari discende la sottoposizione delle fiduciarie alla vigilanza della Banca d'Italia al solo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio contenute nel d.lgs. n. 231/2007. Ferma restando la competenza del Ministero dell'Industria e del Made in Italy (ex Mise), a titolo di collaborazione, si esprime l'avviso che in coerenza con l'oggetto sociale limitato alla gestione fiduciaria previsto dalla legge per questi soggetti, l'attività di custodia e amministrazione dei beni affidati dai fiducianti possa includere anche crediti in sofferenza e che la qualifica di acquirente di crediti in sofferenza sia di norma da intendersi riferita al fiduciante.</p> <p>Non appare invece compatibile con il principio di esclusività dell'oggetto sociale lo svolgimento diretto da parte della società fiduciaria dell'attività di gestione di</p>

	albo 114.5 TUB).		crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza.
	Con riferimento all'obbligo per i soggetti che intendono chiedere l'autorizzazione di indicare l'intenzione di detenere i "fondi dei debitori ai fini del trasferimento di tali fondi agli acquirenti dei crediti in sofferenza", si chiede di chiarire se non sia più corretto parlare di "fondi ricevuti dai debitori" e non "fondi dei debitori".	Si	Testo modificato.
Parte Prima, Capitolo 2, Sezione I, Paragrafi 2 e 6. Operazioni di investimento in proprio / società collegate e conflitto di interessi	Si chiedono chiarimenti per il caso in cui una società veicolo che acquisti crediti ed il gestore autorizzato ex 114.6 del TUB abbiano lo stesso socio (che abbia partecipazioni rilevanti in entrambe). Si chiede di modificare le sezioni relative ai conflitti di interesse per sostituire il termine "prevenire" con "gestire" i conflitti di interessi, anche qualora sussistano stretti legami con gli acquirenti di crediti. Inoltre si chiede di chiarire le modalità di gestione dei conflitti di interesse quando: (i) i mandati conferiti da diversi acquirenti di crediti includono lo stesso debitore e (ii) lo stesso debitore appartenga al portafoglio dato in gestione e a quello di proprietà del gestore di crediti in sofferenza.	Si	Le Disposizioni sono state modificate per sostituire il termine "prevenire" con "gestire" i conflitti di interessi con riferimento ai requisiti generali di organizzazione e ai compiti dell'organo di amministrazione. Con riguardo ai casi pratici prospettati, si fa presente che le Disposizioni prevedono in generale un obbligo di gestire i conflitti di interessi, rimettendo ai gestori di crediti in sofferenza la valutazione delle modalità con cui perseguire questo obiettivo, sulla base delle specificità del caso concreto, incluse le caratteristiche e l'operatività del gestore.

	<p>Si chiedono chiarimenti sulla possibilità per i gestori di crediti di gestire il recupero di crediti che siano stati acquistati da una società neo costituita su iniziativa dello stesso gestore e nella quale lo stesso partecipi come socio di capitali. Inoltre, si chiedono chiarimenti sull'eventuale sussistenza di un conflitto di interessi qualora il gestore di crediti in sofferenza e il separato veicolo societario siano entrambi partecipati, mediante partecipazioni rilevanti, dal medesimo socio di capitale.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>In linea generale le Disposizioni non vietano al gestore di crediti in sofferenza di costituire veicoli per l'acquisto di crediti allo stesso conferiti in gestione. La legittimità dell'impostazione prospettata non potrà tuttavia che essere valutata in relazione alle specificità dei soggetti coinvolti, anche per evitare possibili rischi di elusione del vincolo di prevalenza imposto ai gestori. Rileva ad es. a questo fine la circostanza che il gestore di crediti in sofferenza non gestisca esclusivamente crediti acquistati dal veicolo dallo stesso partecipato. Con riguardo ai conflitti di interesse si rinvia al punto precedente.</p>
<p>Parte Prima, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 1. Acquisito e gestione di crediti in proprio</p>	<p>Si osserva che l'attività del gestore autorizzato ex art. 114.6 del TUB può ricomprendere l'acquisto e la gestione per conto proprio (I.2.II, par. 1) ma la stessa deve avvenire <i>"in via subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi"</i>. Al riguardo si chiede di:</p> <p>(i) indicare la ragione del requisito che non sembra trovare una ragione espressa nella normativa primaria e nel testo della SMD;</p> <p>(ii) eliminare il riferimento alla subordinazione; ovvero di valutare di chiarire il significato della "subordinazione" specificando se il criterio da adottare sia di tipo qualitativo, quantitativo o di altro tipo (es. facendo riferimento al numero di pratiche, all'importo di GBV (c.d. "Gross Book Value"), etc.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Ai sensi della Parte Prima, Capitolo 4, Sezione II, delle Disposizioni i gestori di crediti in sofferenza possono svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza dagli stessi acquistati, a titolo definitivo e per proprio conto, in via subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi. Il requisito della subordinazione di tale attività trova fondamento nella necessità di garantire coerenza tra l'oggetto sociale del gestore di crediti in sofferenza, ossia la gestione per conto di acquirenti e l'attività in concreto svolta, anche tenuto conto del quadro dei requisiti complessivamente previsti dalla Direttiva per questi soggetti. Si rammenta infatti che i gestori di crediti in sofferenza non sono soggetti a requisiti prudenziali di tipo quantitativo, nell'assunto che l'attività di questi soggetti sia appunto il recupero per conto degli acquirenti.</p> <p>Quanto ai criteri per la valutazione della subordinazione dell'attività di acquisto crediti in proprio rispetto all'attività di gestione di crediti conto terzi, i gestori di crediti in sofferenza fanno riferimento al valore dei crediti al lordo delle rettifiche di valore (Gross Book Value – GBV). Il criterio della subordinazione si intende rispettato se il GBV dei crediti in sofferenza gestiti per conto di acquirenti di crediti in sofferenza sia superiore al 50% del GBV del totale dei crediti in sofferenza gestiti (inclusi quelli acquistati in proprio a titolo definitivo). Le Disposizioni sono modificate per chiarire questo aspetto. Attesa la natura dell'attività, fisiologicamente soggetta a variazione in funzione dei mandati di gestione in essere e dell'andamento dei recuperi, le Disposizioni chiariscono che</p>

	<p>Si chiede inoltre di chiarire cosa si debba intendere per acquisto “a titolo definitivo” e svolgimento dell’attività di gestione di crediti propri del gestore “in via subordinata”. In particolare, con specifico riferimento al tema dell’acquisto “a titolo definitivo” si chiede di specificare se: (i) i gestori di crediti in sofferenza possano ricedere a terzi i crediti in sofferenza dagli stessi acquistati; (ii) sia escluso l’acquisto di crediti secondo la modalità c.d. “pro solvendo”.</p>		<p>in caso mancato rispetto del criterio di prevalenza per un periodo di 18 mesi (i.e. per tre segnalazioni consecutive), l’intermediario dovrà presentare alla Banca d’Italia un nuovo piano di sviluppo dell’attività con la descrizione delle iniziative strategiche volte a riportare il GBV degli asset gestiti in conto terzi su valori superiori al 50% del totale.</p> <p>La locuzione “a titolo definitivo”, già utilizzata dal D.M. n. 53/2015, laddove esclude dalla riserva di attività di concessione di finanziamenti “<i>l’acquisto a titolo definitivo di crediti da parte di società titolari della licenza per l’attività di recupero stragiudiziale dei crediti ai sensi dell’articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza [...]</i>” al ricorrere di determinate condizioni è da intendersi riferita ad operazioni di acquisto che comportino l’integrale trasferimento dei rischi e dei benefici del credito dal cedente al cessionario. Ciò risulta peraltro coerente con l’obiettivo della Direttiva ossia favorire il mercato secondario degli NPL riducendone il peso nei bilanci delle banche. Non sono quindi considerate “a titolo definitivo” operazioni di cessioni pro solvendo che comportino il mantenimento di responsabilità in capo all’intermediario cedente. Risulta invece ammessa dalla stessa Direttiva la possibilità che l’acquirente di crediti in sofferenza riceda a terzi il credito acquistato, fermo restando l’obbligo per il nuovo acquirente di nominare una banca, un intermediario finanziario o un gestore di crediti in sofferenza (cfr. articolo 114.3, comma 5, lett. c) e Parte Prima, Capitolo 10, Sezione II delle Disposizioni).</p>
<p>Parte Prima, Capitolo 2, Sezione V, paragrafo 2. Istruttoria e valutazioni della Banca d’Italia</p>	<p>Si osserva che dalla lettura delle Disposizioni (in particolare nota 4 al paragrafo 2) parrebbe che: (a) il gestore autorizzato ex 114.6 del TUB debba necessariamente svolgere l’attività di riscossione e recupero (che è poi la principale attività svolta dalle società autorizzate ex 115 TULPS) e che la stessa non possa essere delegata immediatamente dopo l’avvio delle attività; e (b) le attività diverse dal recupero crediti in senso stretto (rinegoziazione dei termini e condizioni contrattuali, gestione dei reclami,</p>	<p>Si</p>	<p>La nota è stata modificata per chiarire che le indicazioni in essa contenute sono riferite al contenuto della domanda di autorizzazione e alle attività per le quali questa può essere richiesta. Si conferma che lo svolgimento delle attività di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dal debitore ceduto, previste dall’art. 114.1, comma 1, lett. b), punto 1), del TUB, come delle altre attività svolte, può essere effettuato in regime di esternalizzazione, nel rispetto delle condizioni dettate nella Parte Prima, Capitolo V, Sezione IV, delle Disposizioni.</p>

	<p>informativa al debitore) non siano esternalizzabili. Si chiede di valutare un chiarimento, allo scopo di assicurare conformità con la legislazione primaria e con le altre sezioni delle Disposizioni e consentire in modo inequivoco l'esternalizzazione a terzi della funzione di recupero e riscossione e delle altre attività di gestione di crediti in sofferenza (sia pure entro i limiti dettati dalla SMD).</p>		
	<p>Si chiede di chiarire se, al fine di rispettare quanto previsto alla lettera g), dell'articolo 114.1, comma 1, del TUB in base al quale l'oggetto sociale di un gestore di crediti in sofferenza sia limitato all'attività di gestione di crediti in sofferenza, vi siano particolari prescrizioni o requisiti minimi da rispettare e se siano ammesse altre attività diverse da quelle connesse o strumentali a quella di gestione dei crediti</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Le previsioni relative all'oggetto sociale dello statuto della società istante devono includere esclusivamente le attività esercitabili dai gestori di crediti in sofferenza, per come previste dalla normativa. Si rinvia a quanto previsto dall'articolo 114.3, comma 1, del TUB in base al quale i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB, possono svolgere: a) l'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati dall'articolo 114.1, lettera a) del TUB; b) attività connesse o strumentali.</p>
	<p>Si chiede di chiarire l'eventuale regime autorizzativo e regolamentare a cui i gestori di crediti in sofferenza devono assoggettarsi qualora intendano svolgere l'attività di recupero giudiziale dei crediti diversi da quelli indicati dall'art. 114.1, comma 1, lettera a) del TUB.</p>	<p>Sì</p>	<p>Il D.lgs. 116/2024 consente ai gestori di crediti in sofferenza di svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza (come definita dall'articolo 114.1, lett. b, del TUB) nonché l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi da quelli in sofferenza.</p> <p>L'attività di gestione dei crediti in sofferenza può comprendere anche l'attività di recupero giudiziale, ove prevista e disciplinata dal contratto con il quale l'acquirente di crediti in sofferenza ha conferito l'incarico al gestore di crediti in sofferenza e nel rispetto della disciplina che regola la rappresentanza in giudizio</p>

	<p>Inoltre, si chiede di specificare se i gestori di crediti in sofferenza possano svolgere l'attività di recupero di natura giudiziaria senza la necessità di alcuna ulteriore autorizzazione e se, in considerazione di tale possibilità, i gestori dei crediti possano svolgere l'attività di recupero di natura giudiziaria anche con riferimento ai crediti diversi dai crediti in sofferenza.</p> <p>A tale proposito, è suggerito di modificare il testo delle disposizioni per specificare che i gestori di crediti in sofferenza possono esercitare l'attività di recupero <i>“per il tramite di attività giudiziaria svolta attraverso avvocati a cui conferire procura per il recupero dei crediti NPL di terzi acquirenti di cui detti gestori ne hanno affidata la gestione”</i>.</p>		<p>delle parti interessate. Analoghe considerazioni valgono con riferimento ai crediti diversi da quelli in sofferenza. Il testo delle Disposizioni è modificato per chiarire questo aspetto.</p>
<p>Parte Prima, Capitolo 2, Sezione V, Paragrafo 4 e Sezione VI, Paragrafo 3. Istruttoria e valutazione della Banca d'Italia per società di nuova costituzione e società già</p>	<p>Si osserva che le Disposizioni, in linea con i contenuti ed i principi generali della normativa primaria, sono chiare nel prevedere l'applicazione del principio di proporzionalità tanto con riguardo alla predisposizione del programma di attività (I.2.II, par.1) tanto a livello organizzativo e contabile e con riguardo al sistema dei controlli interni (I.5.I, par. 4, I.5.II, par. 2, I.5.III, par. 2). Al fine di tenere conto espressamente di tali circostanze nella valutazione condotta dalla Banca</p>	<p>Chiarimento a lato</p>	<p>Si conferma che le Disposizioni prevedono che contenuti e modalità di svolgimento dell'istruttoria siano svolte nel rispetto del principio di proporzionalità (es. nelle modalità di predisposizione del programma di attività da presentare in sede di autorizzazione, nella declinazione dell'assetto organizzativo e dei controlli interni (cap. 5)). Le valutazioni svolte dalla Banca d'Italia tengono conto delle previsioni che, con riferimento a determinati requisiti autorizzativi e organizzativi, fanno riferimento all'applicazione del principio di proporzionalità, declinato sulla base della <i>“complessità operativa, dimensionale e organizzativa del gestore di crediti in sofferenza, nonché alla natura specifica dell'attività svolta”</i>. Non si ritiene quindi di intervenire sul testo delle Disposizioni.</p>

costituite.	d'Italia nel contesto della procedura di autorizzazione, si chiede di modificare le sezioni I.2.V., par. 4 e I.2.VI, par. 3, per indicare espressamente che la Banca d'Italia tiene conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle dimensioni della società richiedente, del programma di attività e dell'eventuale richiesta di autorizzazione all'attività transfrontaliera, in applicazione del principio di proporzionalità.		
Parte Prima, Capitolo 4, Sezioni I e II. Attività esercitabili	Si chiede di chiarire se l'attività di riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale (art. 53, comma 1, D.lgs., 15 dicembre 1997, n. 446) rientri nell'elenco delle attività esercitabili; in caso affermativo si chiede di modificare il testo per includerle espressamente.	Chiarimenti a lato	Le attività connesse sono quelle - di natura commerciale ovvero finanziaria, non soggette a riserva - che consentono di sviluppare l'attività finanziaria esercitata e che sono svolte in via accessoria rispetto all'attività principale. L'attività di riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale non pare di per sé funzionale allo sviluppo di quella della gestione di crediti in sofferenza ed è peraltro soggetta a specifici requisiti come l'iscrizione in un apposito albo tenuto dal MEF.
	Si chiede di chiarire la tipologia di crediti, diversi dalle sofferenze, che un gestore di crediti può gestire ex articolo 114.3 del TUB	Chiarimenti a lato	Ai sensi dell'art. 114.3, comma 3, del TUB il gestore di crediti in sofferenza può svolgere l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi da quelli di cui all'art. 114.1 lettera a) del TUB. Ne consegue che il gestore di crediti in sofferenza può svolgere per conto terzi attività di recupero stragiudiziale di crediti commerciali originati da soggetti non vigilati indipendentemente dallo status, nonché crediti originati da soggetti finanziari diversi dalle sofferenze (es. UTP); si rammenta per completezza che l'acquisto di crediti diversi dalle sofferenze - in linea con il regime vigente - continua ad essere sottoposto a riserva.
	Si chiede di precisare nelle Disposizioni di vigilanza attuative dell'articolo 114.3 del TUB che: a) il debitore ha facoltà non solo di rinegoziare le condizioni relative	NO	L'articolo 114.3 del TUB, in linea con la SMD, indica le attività esercitabili dai gestori di crediti in sofferenza e attribuisce alla Banca d'Italia il potere di individuare le attività connesse o strumentali che i gestori di crediti possono svolgere. Non rientra invece tra le competenze della Banca d'Italia disciplinare le

<p>al credito, ma anche di esercitare un vero e proprio diritto di opzione all'acquisto della propria posizione debitoria; b) le trattative stragiudiziali hanno ad oggetto il valore di acquisto effettivo dei crediti diversi dalle sofferenze da parte di altri intermediari finanziari, e non quello nominale; c) il gestore di crediti in sofferenza, nell'ambito della rinegoziazione dei termini e delle condizioni con il debitore, prende in considerazione la circostanza che la soluzione adottata garantisca la continuità aziendale del debitore stesso, qualora trattasi di impresa; d) il gestore di crediti in sofferenza, nell'ambito della rinegoziazione dei termini e delle condizioni con il debitore, prende in considerazione anche l'eventuale documentazione consegnata dal debitore, afferente alla propria posizione debitoria, finanziaria, immobiliare e patrimoniale; e) il gestore di crediti in sofferenza evita interferenze con l'attività svolta da parte del debitore; f) le trattative per la rinegoziazione delle condizioni con il debitore sono effettuate tramite l'utilizzo di apposite piattaforme informatiche</p>		<p>concrete modalità attraverso le quali il gestore di crediti in sofferenza svolge le attività di gestione per conto degli acquirenti di crediti in sofferenza.</p>
<p>In riferimento alle attività esercitabili, si chiede di inserire un inciso il quale chiarisca che "l'inclusione nell'oggetto sociale dell'attività di recupero</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>L'art. 114.3, comma 1, del TUB individua l'oggetto sociale del gestore di crediti in sofferenza nell'attività di gestione di crediti in sofferenza mentre prevede come facoltativa quella di cui alle lettere a) e b) del comma 1, che vengono introdotte con la locuzione "possono". Tale impostazione trova conferma nelle Disposizioni</p>

<p>stragiudiziale dei crediti diversi da quelli indicati dall'art. 114.1, comma 1, lettera a) del TUB è permesso sulla base di una scelta discrezionale del gestore.</p> <p>Si chiede inoltre di chiarire quale autorità vigilerà sull'attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi dalle sofferenze, posto che il controllo su tale attività esula dalle competenze della Banca d'Italia e non si può escludere che l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi possa avere delle conseguenze pregiudizievoli sulla più ampia situazione del gestore di crediti in sofferenza.</p>		<p>che precisano che, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, l'unica attività che deve essere necessariamente svolta dal gestore di crediti in sofferenza è quella di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dal debitore (c.d. servicing) (cfr. Parte Prima, Capito 4, Sezione II).</p> <p>Con riferimento ai controlli sull'attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi dalle sofferenze, il gestore di crediti in sofferenza è tenuto a presidiare i rischi connessi a questa attività, con particolare riferimento ai rischi operativi (inclusi i rischi legali) e ai rischi reputazionali. Inoltre, sulla base di quanto previsto dal Capitolo 5, Sezione VI, paragrafo 4, delle Disposizioni, il regolamento interno del gestore di crediti in sofferenza deve dare evidenza della ripartizione di competenze tra le diverse funzioni aziendali e dell'allocazione delle responsabilità relative alle diverse attività attinenti al recupero stragiudiziale dei crediti diversi dalle sofferenze, mentre gli organi aziendali sono tenuti a controllare costantemente l'evoluzione dell'attività in esame. Resta fermo che l'attività in parola non è soggetta alla diretta supervisione della Banca d'Italia che non è quindi competente (né provvista dei poteri necessari) ad accertare che l'attività sia svolta in conformità con la disciplina applicabile; essa potrà se del caso essere considerata nell'ambito della più ampia valutazione dell'operatività aziendale ed esclusivamente al fine di tenerne in considerazione i possibili riflessi sull'attività di gestione di crediti in sofferenza.</p>
<p>Si chiede di specificare se una banca possa affidare la gestione dei crediti in sofferenza o crediti diversi da questi (laddove previsto nell'oggetto sociale del gestore) ad un gestore di crediti in sofferenza di cui all'art. 114.1 comma 1 lett. c) del TUB.</p> <p>Analogo tema si pone anche rispetto a eventuali mandati da parte di soggetti titolari dei crediti che non siano acquirenti di crediti in sofferenza (ad es. originator) e anche rispetto a sub-mandati da parte di altri gestori di crediti in sofferenza o gestori in generale, ovvero nel contesto di</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Il nuovo Capo II del Titolo V del TUB disciplina l'acquisto di crediti in sofferenza da parte di acquirenti di crediti (i.e. soggetti non vigilati) ed esclude dal suo ambito di applicazione i casi in cui l'acquirente sia uno dei soggetti indicati dall'art. 114.2 del TUB (es. banche). Ne consegue, quindi, che una banca (o un altro dei soggetti ivi elencati) può, pur non avendone l'obbligo, affidare la gestione di crediti in sofferenza ad un gestore di crediti di cui all'art. 114.1, comma 1, lett. c) del TUB.</p> <p>Ferma restando la necessità che – ai fini del rilascio dell'autorizzazione – il gestore eserciti in concreto l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza, questo può svolgere, in linea con quanto previsto dall'articolo 114.3, comma 1, del TUB, attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi dalle sofferenze per conto dei rispettivi titolari, nonché sulla base di un contratto di esternalizzazione nei casi ammessi dalla specifica disciplina settoriale applicabile.</p>

	<p>operazioni di cartolarizzazione senza segmentazione del rischio di credito.</p> <p>In caso di risposta affermativa alle ipotesi precedenti, si chiede di precisare queste circostanze nella parte delle Disposizioni relativi alle attività ammissibili dei gestori di crediti in sofferenza.</p>		
	<p>Con riferimento alla precisazione per la quale per i gestori di crediti in sofferenza, <i>“l’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza”</i> debba rappresentare <i>“l’attività principale”</i> si chiede di chiarire se per <i>“attività principale”</i> debba intendersi quella che genera la maggioranza dei ricavi ovvero sulla base di altri indici e criteri. A tal proposito, si osserva che i gestori che svolgono anche attività di recupero di crediti classificati come inadempienze probabili (c.d. UTP), potrebbero avere ricavi superiori per tale ultima attività; per questi potrebbe inoltre non essere agevole stimare ex ante l’attività principale in termini d’impatto sui ricavi ovvero in caso di ricorso all’esternalizzazione.</p>	Chiarimenti a lato	<p>L’articolo 114.3 del TUB consente ai gestori di crediti in sofferenza di svolgere l’attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi dalle sofferenze nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia. Ferma restando la necessità che per l’ottenimento dell’autorizzazione i soggetti svolgano in concreto attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza, non è richiesto che questa sia <i>“prevalente”</i> rispetto all’attività di recupero di crediti diversi dalle sofferenze, ammessa dalla legge senza vincoli di subordinazione.</p> <p>Quanto invece alla prevalenza dell’attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza rispetto alla gestione di crediti in sofferenza acquistati a titolo definitivo da parte dello stesso gestore si rinvia a quanto indicato sopra (Parte Prima, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 1. Acquisto e gestione di crediti in proprio).</p>
Parte Prima, Capitolo 4, Sezioni III. Attività connesse e strumentali	<p>Si chiede di specificare se i gestori di crediti in sofferenza possano esercitare anche le attività connesse e strumentali con riferimento ai crediti gestiti diversi da quelli indicati dall’art. 114.1, comma 1, lettera a) del TUB. Anche alla luce della prassi già esistente, le attività</p>	In parte	<p>Il testo è modificato per chiarire che il gestore di crediti in sofferenza può esercitare attività connesse e strumentali anche all’attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi dalle sofferenze.</p> <p>Per quanto riguarda, invece, l’osservazione relativa allo svolgimento di azioni giudiziarie a tutela dei diritti del creditore si rinvia a quanto indicato sopra (Parte Prima, Capitolo 2, Sezione V, paragrafo 2, <i>“Istruttoria e valutazioni della Banca d’Italia”</i>).</p>

	<p>connesse e strumentali dovrebbero includere lo svolgimento, anche in sede giudiziaria, di azioni a tutela dei diritti del mandante rispetto ai crediti in gestione.</p>		
	<p>Si osserva che tra le attività connesse viene indicata anche “la prestazione di servizi di informazione commerciale” che può essere esercitata solo se in possesso di licenza prefettizia ai sensi dell’art. 134 TULPS e D.M. 269/2010. Si chiede di chiarire a chi dovrebbero essere offerti tali servizi che normalmente vengono solo acquistati da società autorizzate a svolgere tale attività.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>La prestazione di servizi di informazione commerciale rientra nelle attività connesse svolte dagli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia (cfr. Circolare 288, Titolo I, Capitolo 3, Sezione III). In virtù di questo approccio, non si ravvisano elementi contrari all’opportunità di mantenere tale previsione anche per i gestori di crediti in sofferenza, la cui prestazione è rimessa alla libertà operativa dei gestori di crediti in sofferenza.</p>
	<p>Si osserva che tra le attività strumentali rientrano quelle di “<i>gestione di immobili ad uso funzionale oppure di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuare la cessione</i>”. Si chiede di chiarire quali sono le attività sugli immobili effettivamente ammesse e cosa si intenda per “tempo strettamente necessario”.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Le attività che i gestori di crediti in sofferenza sono legittimati a compiere nei confronti di beni immobili sono disciplinate nella Sezione V del Capitolo 4 delle Disposizioni. In particolare, si prevede che la detenzione e gestione di beni immobili è effettuata dal gestore di crediti in sofferenza nel rispetto della tipicità dell’oggetto sociale e non può essere in ogni caso svolta attività immobiliare di tipo meramente speculativo. In coerenza con l’approccio adottato nelle disposizioni di vigilanza applicabili anche ad altre categorie di intermediari, queste fissano regole e principi di carattere generale, la cui concreta applicazione resta rimessa alla responsabilità dell’intermediario in relazione alle caratteristiche del caso concreto.</p>
	<p>Si chiede di chiarire il perimetro delle attività connesse che appare generico.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>In coerenza con l’approccio adottato nelle disposizioni di vigilanza applicabili ad altre categorie di intermediari, anche per le attività connesse le Disposizioni fissano regole e principi di carattere generale, e forniscono alcuni esempi di attività (es. la prestazione di servizi di informazione commerciale, la consulenza in materia di finanza d’impresa) che di norma si considerano connesse all’attività tipica dell’intermediario considerato e possono quindi da questo essere</p>

			esercitate. Resta rimessa alla responsabilità dell'intermediario la valutazione della connessione che non potrà che essere effettuata in concreto sulla base delle caratteristiche della specifica attività svolta.
Parte Prima, Capitolo 4, Sezione IV, Paragrafo 3. Modalità di tenuta delle somme ricevute dai debitori	Si chiede di modificare le Disposizioni in materia di conti correnti segregati per chiarire quanti conti correnti segregati possano essere aperti da un singolo gestore di crediti in sofferenza e se il termine di un giorno per l'accredito delle somme ricevute in contanti dai debitori valga anche per il pagamento mediante assegni.	Chiarimenti a lato	<p>Ai sensi dell'articolo 114.7 del TUB, le somme di denaro ricevute dai debitori di crediti in sofferenza devono essere accreditate in un conto separato aperto dal gestore di crediti in sofferenza presso una banca e ivi mantenute fino al loro trasferimento al rispettivo acquirente di crediti in sofferenza. Non si ravvisano al riguardo elementi ostativi alla possibilità che il gestore di crediti in sofferenza apra più conti correnti riferiti ai singoli mandati di gestione che rispettino i requisiti previsti dal TUB e dalle disposizioni di vigilanza attuative.</p> <p>Si chiarisce che in linea generale il termine di un giorno lavorativo per l'accredito sul conto corrente separato dei fondi ricevuti da debitori che non vengono trasferiti immediatamente a ciascun acquirente di crediti in sofferenza si intende riferito a tutti i fondi ricevuti dai debitori, inclusi di norma quelli incassati tramite assegni. Resta ferma la necessità di valutare le circostanze del caso (es. intestazione dell'assegno, modalità di incasso e i poteri di rappresentanza previsti nel mandato di gestione conferito dall'acquirente di crediti in sofferenza).</p>
Parte Prima, Capitolo 4, Sezione V. Investimenti in immobili	Si chiede di modificare le Disposizioni (Sez. V) per prevedere la possibilità di realizzare l'attività strumentale di gestione di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti direttamente o per il tramite di società interamente controllate dalla società di gestione di crediti in sofferenza o dagli stessi acquirenti di crediti.	Chiarimenti a lato	Le attività su beni immobili che i gestori di crediti in sofferenza sono legittimati a svolgere sono disciplinate nella Sezione V del Capitolo 4 delle Disposizioni. Dette previsioni, atte ad assicurare il presidio dei rischi cui il gestore di crediti in sofferenza può risultare esposto in ragione dell'attività ausiliaria svolta nel comparto immobiliare, non escludono che siano costituite società interamente controllate dal gestore di crediti in sofferenza per la gestione di immobili. Tuttavia, l'attività svolta da tali società deve in ogni caso rivestire carattere di ausiliarità rispetto all'attività principale del gestore di crediti in sofferenza, da valutarsi nel concreto per evitare che si configurino rischi di aggiramento del divieto per i gestori di svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo.
	Con riferimento alla <i>detenzione e gestione di beni immobili</i> si chiede di chiarire: (i) cosa si debba intendere per	Chiarimenti a lato	La previsione secondo la quale " <i>la detenzione e gestione di beni immobili è effettuata dal gestore di crediti in sofferenza nel rispetto della tipicità dell'oggetto sociale</i> " è volta ad assicurare la coerenza tra l'attività per la quale il

	<p>esercizio della stessa nel rispetto della <i>“tipicità dell’oggetto sociale”</i>; e (ii) se i proventi derivanti dell’attività di detenzione e gestione di beni immobili possano rappresentare la maggioranza (assoluta o relativa) delle entrate del gestore di crediti in sofferenza.</p> <p>Si chiede inoltre di specificare che i gestori possono effettuare tutte le operazioni strumentali al recupero del credito, ivi inclusa la stipulazione (direttamente o per il tramite di società all’uopo costituite e detenute dal gestore) con gli acquirenti di crediti in sofferenza, di accordi di assunzione di debito, accollo, riscadenzamento ed esigibilità limitata (c.d. <i>“limited recourse”</i>).</p>		<p>soggetto è autorizzato e quella dallo stesso concretamente svolta. Da ciò deriva che, a titolo esemplificativo, i gestori di crediti in sofferenza possono detenere e gestire immobili di proprietà ad uso strumentale al fine di destinarli all’esercizio dell’attività istituzionale, affittarli ai dipendenti, ovvero utilizzarli per il perseguimento dell’oggetto sociale della società acquirente. Tenuto conto della natura strumentale delle attività di detenzione e gestione di immobili, i proventi derivanti da tali attività non dovrebbero rappresentare la maggioranza assoluta delle entrate di un gestore di crediti in sofferenza, fermo restando che allo stesso è vietato svolgere attività immobiliare di tipo meramente speculativo.</p> <p>Con riferimento all’attività di rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, si ricorda che è ammessa a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’articolo 106 del TUB. A tali fini non costituiscono attività di concessione di finanziamenti l’estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.</p>
<p>Parte Prima, Capitolo 4, Sezione VI, Paragrafo. 3. Attività di gestione di crediti in sofferenza</p>	<p>Si chiede di modificare il testo delle Disposizioni per ricomprendere tra le attività del gestore di crediti in sofferenza non soltanto le procedure esecutive ma anche i giudizi di cognizione che potrebbero avere ad oggetto i crediti gestiti (e.g., accertamenti negativi, opposizioni, giudizi di accertamento e condanna etc.).</p> <p>Si chiede di chiarire se l’attività svolta dai gestori autorizzati ricomprenda la <i>“redazione della relazione negativa in ipotesi di mancato successo nell’attività di recupero utilizzabile anche per fini di deducibilità fiscale”</i> e se, sia con</p>	<p>In parte</p>	<p>Non si ravvisano, sul piano normativo, elementi contrari alla possibilità prospettata dallo scrivente, ove prevista e disciplinata dal contratto con il quale l’acquirente di crediti in sofferenza ha conferito l’incarico al gestore di crediti in sofferenza e nel rispetto della disciplina che regola la rappresentanza in giudizio delle parti interessate. Il testo è stato modificato per chiarire questo aspetto.</p> <p>Si chiarisce inoltre che: (i) l’attività di recupero e riscossione disciplinata dalla SMD e recepita del TUB non prevede che i gestori siano tenuti a redigere la relazione negativa in caso di mancato successo dell’attività di recupero; non si ravvisano tuttavia ostacoli alla circostanza che questi soggetti possano offrire questo servizio; (ii) i gestori di crediti in sofferenza curano la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore secondo i criteri eventualmente stabiliti dal contratto stipulato con l’acquirente di crediti in sofferenza. Al riguardo, nei limiti consentiti dalla normativa e ove previsto dal contratto, il gestore di crediti in sofferenza è legittimato a svolgere tutte le attività di recupero stragiudiziale previste dall’articolo 115 TULPS.</p>

	<p>riguardo ai crediti in sofferenza che con riguardo all'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati dall'articolo 114.1, lettera a), le attività che possono essere svolte dal gestore di crediti ricomprendano tutte le attività di recupero stragiudiziale previste dall'articolo 115 TULPS.</p>		
<p>Parte Prima, Capitolo 5, Sezione I. Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni. Definizioni</p>	<p>Si osserva che la definizione di “<i>organi di controllo</i>” include “<i>il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione</i>”. Si chiede di chiarire se il gestore deve scegliere almeno uno dei tre organi oppure il collegio sindacale è sempre obbligatorio mentre il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione sono alternativi</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>L'organo di controllo è identificato dalle Disposizioni di vigilanza ne “<i>il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione</i>” per tenere in considerazione la possibilità per le società per azioni di adottare modelli alternativi di amministrazione e controllo. Pertanto, l'organo di controllo è identificato nel consiglio di sorveglianza nel caso in cui il gestore adotti il modello dualistico, mentre è identificato nel comitato per il controllo sulla gestione nel caso in cui il gestore adotti il modello monistico.</p>
<p>Parte Prima, Capitolo 5, Sezione II. Governo societario.</p>	<p>Si osserva che in base alle Disposizioni “<i>l'organo di amministrazione è composto da un numero di membri tale da garantire adeguata dialettica interna nell'assunzione delle decisioni</i>”. Si chiede di confermare che è esclusa la possibilità di avere un amministratore unico e di chiarire se vi sia un numero minimo di componenti (la dialettica sarebbe garantita anche con due esponenti)</p> <p>Si chiede di chiarire se il ruolo di direttore generale sia obbligatorio e se possa essere svolto da un esponente del CDA.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Si conferma che è esclusa la possibilità per i gestori di avere un amministratore unico. Con riferimento al numero minimo di amministratori, si segnala che si tratta di una valutazione discrezionale basata sulle caratteristiche in concreto (es., dimensione, complessità, etc.) e sull'operatività del gestore.</p> <p>Il ruolo di direttore generale non è obbligatorio, in quanto risponde ad eventuali esigenze organizzative dei gestori. Si conferma che i compiti del Direttore generale possono essere svolti anche da un esponente del C.d.A., ad esempio l'Amministratore Delegato, a seconda dell'assetto organizzativo e del sistema di deleghe adottato. Non si esclude anche la possibilità che la medesima persona ricopra contestualmente il ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale.</p> <p>Con riferimento ai requisiti di professionalità degli esponenti, si fa presente che il D.M. 169/2020 stabilisce un criterio individuato per settore di operatività (i.e. settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo) e non per intermediario o</p>

Si chiede di chiarire se, ai fini della valutazione dei requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, le società ex art. 115 TULPS possano essere considerate tra quelle che operano “nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo”.

Si chiede di chiarire se già in fase di autorizzazione sia necessario prevedere nell’atto costitutivo quali sistemi di controllo (secondo o terzo livello) e quali organi di controllo verranno costituiti.

Con riferimento al sistema di amministrazione e controllo, si chiede di valutare l’introduzione di requisiti minimi ovvero di indicare come obbligatorie tutte o alcune delle previsioni in tema di governo societario (es. quelle riferite all’organo di amministrazione e di controllo) al fine di individuare il modello più idoneo ad assicurare le finalità prospettate.

Si osserva che nella domanda di autorizzazione occorre allegare il *“verbale della riunione nel corso della quale l’organo competente ha verificato il possesso dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali”* (Cfr. Provvedimento di Banca d’Italia del 4.5.2021) e che tale richiamo potrebbe apparire non sufficiente soprattutto per

impresa (es., banca, SIM, etc.). Si ritiene pertanto che, ai fini del possesso del requisito di professionalità, occorra verificare in concreto se l’attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi effettuata ai sensi dell’art. 115 TULPS dalla società in cui il candidato esponente ha svolto l’incarico attenga al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo (es., una società che svolge l’attività di recupero per conto di banche o altri intermediari). Si fa comunque presente che, ai fini del possesso del requisito di professionalità, gli incarichi in società che svolgono l’attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi ai sensi dell’art. 115 TULPS potrebbero rilevare, in presenza dei relativi requisiti, ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. b), del D.M. 169/2020, quale incarico in società aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella del gestore di crediti presso il quale l’incarico deve essere ricoperto.

Con riferimento alla richiesta di valutare l’introduzione di requisiti minimi ovvero di indicare come obbligatorie tutte o alcune delle previsioni in tema di governo societario, si fa presente che le Disposizioni dettano norme di carattere generale, allo scopo di fissare gli obiettivi della disciplina rimettendo all’autonomia dei gestori la concreta individuazione delle soluzioni più idonee a realizzarli, secondo criteri di proporzionalità che tengono conto della loro dimensione o complessità.

Il contenuto dell’atto costitutivo è definito dal codice civile che prevede che lo stesso indichi, tra l’altro, il “sistema di amministrazione adottato”. Non è invece previsto che l’atto costitutivo descriva il sistema di controlli interni adottato, che andrà invece descritto nella documentazione allegata all’istanza di autorizzazione.

Le disposizioni contenute nel Provvedimento di Banca d’Italia del 4.5.2021 e nel D.M. 169/2020 appaiono sufficientemente puntuali nel fornire indicazioni per il contenuto del verbale, che dovrà comunque includere tutte le informazioni utili per l’assessment sia da parte dell’organo competente sia da parte dell’Autorità di vigilanza. Ulteriori strumenti (es. questionari) per la raccolta standardizzata delle informazioni potranno essere messi a disposizione nell’ambito dell’attività di supervisione.

	le società di piccole dimensioni e di nuova costituzione. Si chiede quindi di fornire modelli e indicazioni, anche con riferimento ai volumi dell'attività svolta, sulla base dei quali preparare la documentazione da allegare alla domanda autorizzativa.		
Parte Prima, Capitolo 5, Sezione III. Sistema dei controlli interni	Si osserva che la legge di Delegazione europea 2022-2023 attribuiva al Governo, tra l'altro, la delega a modificare il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Si chiede di chiarire se – nelle more di tali modifiche – la Banca d'Italia intenda introdurre nel testo delle Disposizioni l'istituzione di una funzione AML/CFT, modulando le regole organizzative da adottare a cura dei gestori dei crediti in sofferenza secondo il principio di proporzionalità, affinché, sin da subito e nelle more dei procedimenti autorizzativi che li vedranno interessati, gli autorizzandi soggetti possano valutare idonei assetti organizzativi e di controllo in materia AML/CFT.	Chiarimenti a lato	Allo stato il gestore di crediti in sofferenza non è incluso nella lista dei soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Di conseguenza non è prevista l'adozione di disposizioni secondarie in materia da parte della Banca d'Italia.
	Si chiede di chiarire le ragioni per cui, nell'ambito del sistema dei controlli interni, non è stata prevista come obbligatoria l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme (compliance) e quella di internal audit.	Chiarimenti a lato	Per quanto riguarda la disciplina del sistema dei controlli interni, la SMD contiene previsioni di carattere generale. Per assicurare un'adeguata supervisione dei rischi e tutela dei debitori tenendo conto del principio di proporzionalità, le Disposizioni prevedono l'obbligo di istituire una funzione di controllo di secondo livello alla quale sono attribuiti alcuni dei compiti che, nelle altre discipline di settore, sono tipicamente svolti dalle funzioni di <i>risk management</i> e di <i>compliance</i> . La funzione di <i>internal audit</i> , invece, è istituita se in linea con il principio di proporzionalità. Non è preclusa la possibilità di istituire due separate funzioni di secondo livello –

			<p>attribuendo all'una i compiti tipicamente svolti da una funzione di <i>risk management</i> e all'altra i compiti tipicamente svolti da una funzione di <i>compliance</i> – purché sia assicurato il corretto assolvimento dei compiti individuati dalle previsioni della Parte Prima, Capitolo 5, Sezione III e l'adeguato coordinamento tra funzioni di controllo.</p>
<p>Parte Prima, Capitolo 5, Sezione IV Esternalizzazione</p>	<p>Si chiede di specificare i limiti all'attività di esternalizzazione di funzioni aziendali da parte dei gestori di crediti, chiarendo in particolare se sia possibile esternalizzare contemporaneamente tutte le funzioni relative ad un portafoglio di crediti (mantenendo tali funzioni per altri).</p> <p>Si chiedono chiarimenti sulla possibilità per una società acquirente di crediti in sofferenza (ad esempio una società di recupero crediti autorizzata ex art. 115 TULPS) di affidare la gestione ad un gestore autorizzato dalla Banca d'Italia, il quale a sua volta incarichi la stessa società della mera attività di recupero crediti.</p> <p>Si chiede di chiarire che l'attività di informativa dei debitori ceduti ex articolo 114.10 può essere svolta anche dal soggetto al quale è stata</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>In linea generale, i gestori di crediti in sofferenza possono esternalizzare a un fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza lo svolgimento di tutte le attività di gestione di crediti in sofferenza relative a uno o più portafogli di crediti, nella misura in cui svolgono direttamente le attività di gestione di crediti in sofferenza relative ad altri portafogli. Il gestore deve in ogni caso assicurare il rispetto delle previsioni contenute nella Parte Prima, Capitolo 5, Sezione IV, delle Disposizioni: assume al riguardo particolare rilevanza l'obbligo di mantenere <i>“la capacità di controllo sulle attività esternalizzate e la piena responsabilità per il rispetto di tutti gli obblighi in materia di gestione di crediti in sofferenza”</i> e di mantenere <i>“in ogni momento un'idonea struttura e operatività sostanziale, evitando di diventare un'entità vuota (c.d. “empty shell”)</i>”, il che comporta che <i>“al gestore non è consentito esternalizzare tutte le attività di gestione di crediti in sofferenza allo stesso tempo”</i>.</p> <p>Le Disposizioni non impediscono a una società acquirente di crediti in sofferenza, che abbia affidato la gestione di tali crediti ad un gestore di crediti in sofferenza autorizzato dalla Banca d'Italia, di operare come fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza per conto del gestore. Resta fermo che il gestore di crediti in sofferenza deve assicurare il rispetto di tutte le previsioni contenute nella Parte Prima, Capitolo 5, Sezione IV, delle Disposizioni, con particolare riguardo all'obbligo di mantenere <i>“in ogni momento un'idonea struttura e operatività sostanziale, evitando di diventare un'entità vuota (c.d. “empty shell”)</i>”, di svolgere almeno una parte dell'attività di gestione dei crediti in sofferenza e di assicurarsi che il fornitore di servizi di gestione di crediti in sofferenza sia in possesso della licenza eventualmente necessaria per lo svolgimento della o delle attività esternalizzate.</p> <p>L'attività di informativa ai debitori ceduti prevista dall'articolo 114.10 del TUB può essere oggetto di esternalizzazione da parte del gestore di crediti in sofferenza, della banca o dell'intermediario finanziario nominato dall'acquirente</p>

	esternalizzata l'attività di recupero del credito		di crediti in sofferenza per svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza. Con riferimento all'esternalizzazione di questa attività trova integrale applicazione la disciplina contenuta nella Parte Prima, Capitolo 5, Sezione IV, delle Disposizioni o nelle normative settoriali sull'esternalizzazione applicabili a banche e intermediari finanziari. L'esternalizzazione dell'attività di informativa ai debitori ceduti deve inoltre assicurare il rispetto delle previsioni contenute nelle Disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia (Provvedimento del 29 luglio 2009, e successive modifiche), Sezione VII-ter, paragrafo 4, con riguardo sia alle modalità sia ai contenuti delle comunicazioni da indirizzare al debitore.
Parte I, Capitolo 6, Sezione IV Operatività in Italia dei gestori di crediti dell'Unione Europea	Si chiede di confermare che un gestore avente sede in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia non possa gestire in Italia crediti diversi dalle sofferenze bancarie.	Chiarimenti a lato	Ai sensi dell'articolo 114.9 del TUB i gestori di crediti dell'Unione europea possono prestare in Italia le attività per le quali sono autorizzati nello Stato di origine, con o senza stabilimento, nei limiti e alle condizioni previste dal TUB, dalle disposizioni secondarie emanate dalla Banca d'Italia e dalle altre disposizioni di attuazione della SMD. Ciò posto, considerato che le disposizioni di attuazione della SMD si applicano, ai sensi dell'art. 114.2 del TUB, solo alla gestione di crediti in sofferenza, si conferma che i gestori di crediti dell'Unione europea sono legittimati a svolgere in Italia secondo le regole della SMD sull'operatività transfrontaliera (cd. "passaporto") attività di gestione limitatamente ai crediti classificati in sofferenza.
Parte Prima, Capitolo 9, Sezione II, Paragrafo 1	Si chiede di chiarire se l'obbligo di comunicazione relativo all'intenzione di "avviare o dismettere una o più delle attività comunicate in occasione dell'autorizzazione" (lett. e.) faccia riferimento alle attività esercitabili e, in caso affermativo, se ricomprenda anche le c.d. attività connesse e strumentali.	Chiarimenti a lato	Le attività la cui dismissione necessita di essere comunicata alla Banca d'Italia include le attività coperte da riserva il cui esercizio è autorizzato dalla Banca d'Italia; non include invece la dismissione delle attività connesse e strumentali.
Parte Prima, Capitolo 10, Sezione II, par. 1. Segnalazioni di vigilanza.	Si osserva che le Disposizioni prevedono che <i>"i gestori di crediti in sofferenza inviano alla Banca d'Italia con periodicità semestrale le informazioni che confluiscono in segnalazioni di vigilanza"</i> . Si chiede di modificare il testo per	NO	Le informazioni relative alla gestione di crediti in sofferenza previste nelle Disposizioni in esame verranno raccolte in una prima fase tramite indagine statistica (INFOSTAT) con frequenza semestrale. I contenuti di dettaglio e le modalità con cui i gestori dovranno assolvere tale obbligo informativo saranno oggetto di apposita comunicazione ai soggetti interessati. Il quadro normativo segnaletico di riferimento sarà oggetto di modifica successivamente previa consultazione pubblica.

	<p>chiarire quali modalità il gestore dei crediti in sofferenza debba osservare per adempiere l'obbligo di segnalazione.</p>		
	<p>Si chiede di precisare che le informazioni relative alla cessione da parte di banche e intermediari 106 dei crediti in sofferenza dagli stessi originati o acquistati siano comunicate su base aggregata e che non sia invece richiesta la disaggregazione per singolo credito o contratto ceduto. Si chiede inoltre conferma che la Banca d'Italia predisporrà uno specifico formato per la trasmissione delle stesse informazioni, e che in assenza di cessioni a un altro acquirente nel periodo di riferimento, la comunicazione non debba essere effettuata.</p> <p>Si chiede infine di confermare che le informazioni da trasmettere riguardano in ogni caso quelle storiche, risalenti al momento della cessione.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Le informazioni che le banche e gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB – nel ruolo di cedenti di crediti in sofferenza – devono fornire alle Autorità competenti sono indicate nella Parte Seconda, Capitolo 1, Sezione III. Le modalità con cui i cedenti dovranno assolvere tale obbligo informativo saranno oggetto di apposita comunicazione ai soggetti interessati. Si fa presente sin da ora che le informazioni verranno raccolte in maniera aggregata e si conferma che la segnalazione è “ad evento”; ne consegue che in assenza di cessioni nel periodo di riferimento, i soggetti vigilati non sono tenuti ad effettuare la segnalazione. Si conferma inoltre che le informazioni sono rese con riferimento al momento della cessione</p>
	<p>Si chiede di chiarire se, in caso di nomina di un nuovo gestore dei crediti in sofferenza da parte del nuovo acquirente, l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia le cessioni ad altro acquirente di crediti in sofferenza gestiti ricada sul gestore uscente o sul nuovo gestore, e se l'informativa debba includere anche i crediti che siano usciti dallo stato di sofferenza.</p>	<p>Sì</p>	<p>Si chiarisce che nella segnalazione alla Banca d'Italia delle cessioni ad altro acquirente dei crediti in sofferenza gestiti vanno incluse anche quelle relative a crediti per i quali – ad esito della cessione – viene meno il mandato di gestione. L'informativa periodica sulle cessioni riguarda le sofferenze rientranti nell'ambito di applicazione del nuovo Capo II del Titolo V del TUB.</p> <p>Ciò è senza pregiudizio degli obblighi informativi che ricadono sul nuovo gestore. Il testo delle Disposizioni è modificato per chiarire quanto sopra.</p>

	Si chiede di confermare che l'obbligo per il gestore nominato di comunicare alla Banca d'Italia gli estremi dell'incarico assunto si intenda riferito alla data di stipula del contratto e alle parti contraenti e non anche a elementi di natura commerciale dei contratti di gestione.	Chiarimenti a lato	Si conferma la correttezza dell'interpretazione proposta.
Parte Prima, Capitolo 10, Sezione II, parr. 1 e 2. Crediti oggetto di cessione prima dell'entrata in vigore delle norme introdotte dal D. lgs. 116/2024	Ai fini delle segnalazioni alla Banca d'Italia, si chiede di chiarire (i) che i crediti in sofferenza oggetto di acquisto prima dell'entrata in vigore delle nuove norme sono esclusi dall'obbligo di affidamento ad un gestore di crediti, come previsto dalla disciplina di rango primario, ma (ii) che gli stessi possono essere affidati ad un gestore di crediti, senza che ciò comporti l'obbligo di invio delle segnalazioni di vigilanza e della partecipazione alla centrale rischi con riguardo a tali crediti.	Chiarimenti a lato	Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del D.lgs. 116/2024, i nuovi articoli del TUB relativi alla gestione di crediti in sofferenza trovano applicazione dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. In tale contesto, si conferma che i crediti in sofferenza oggetto di acquisto prima dell'entrata in vigore delle nuove norme sono esclusi dall'obbligo di affidamento a un gestore di crediti in sofferenza. Si fa presente tuttavia che qualora tali crediti siano affidati a un gestore di crediti in sofferenza questi ultimi saranno tenuti a inviare alla Banca d'Italia con periodicità semestrale le segnalazioni di vigilanza relative anche a questi crediti. Per le segnalazioni in Centrale dei Rischi si rinvia alla Tavola di resoconto dedicata.
Parte Prima, Capitolo 10, Sezione II, Paragrafo 6. Bilancio dell'impresa	Si chiede di chiarire che il bilancio oggetto di trasmissione non segue schemi particolari propri della normativa bancaria, ma si sostanzia nell'ordinario bilancio civilistico oggetto di revisione. Si chiede di chiarire altresì che non sono dovuti schemi di bilancio riclassificato o altre elaborazioni di dati.	Chiarimenti a lato	Si conferma che il bilancio dei gestori di crediti in sofferenza è disciplinato dalle disposizioni del codice civile; tali soggetti non sono pertanto tenuti a seguire schemi di bilancio particolari, né gli schemi propri della normativa bancaria. Si chiarisce inoltre che i gestori di crediti in sofferenza non sono tenuti alla redazione di schemi di bilancio riclassificato.
Parte Prima, Capitolo 11. Intermediari finanziari	Si chiede di confermare che gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB possano, inter alia, esercitare l'attività	Chiarimenti a lato	Si conferma che gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB possono esercitare l'attività di gestione di crediti, anche diversi dalle sofferenze, senza necessità di ulteriori autorizzazioni. Resta fermo che tali intermediari sono tenuti a chiedere l'autorizzazione ai sensi della nuova disciplina sulla gestione di crediti in

autorizzati all'attività di gestione di crediti in sofferenza	di gestione dei crediti anche con riferimento ai crediti diversi dai crediti in sofferenza e al di fuori di qualsiasi altro regime autorizzativo (ad es. art. 115 del TULPS).		sofferenza qualora interessati a svolgere questa attività su base transfrontaliera secondo il regime previsto dalla SMD (cfr. articolo 114.6, comma 5, del TUB e Parte Prima, Capitolo 11 delle Disposizioni).
	Le Disposizioni prevedendo una disciplina specifica (I.11.I e II.1.II) che individua il complesso delle norme applicabili agli intermediari autorizzati 106 TUB che svolgono anche l'attività di gestione dei crediti in sofferenza. Si chiede di chiarire la relazione tra queste previsioni e quelle della Circolare 288, Titolo I, Capitolo 3, Sez. 3, paragrafo 1, che includono il "recupero crediti di terzi" tra le c.d. attività connesse.	No	
Parte Seconda, Capitolo 1, Sezione III, Paragrafo 1 e 2:	Si chiede di chiarire se l'obbligo di segnalare in caso di cessione "il numero e l'importo dei crediti ceduti e dei contratti ceduti" si intenda riferito solo a rapporti contrattuali astrattamente ancora in essere o anche a rapporti precedentemente risolti.	Chiarimenti a lato	Si chiarisce che l'obbligo di segnalazione indicato nella Parte Seconda, Capitolo 1, Sezione III trova applicazione a tutti i crediti oggetto di cessione (indipendentemente dallo stato del contratto da cui esso origina).
	Si chiede conferma che l'obbligo degli intermediari 106 TUB di fornire ai potenziali acquirenti soltanto le informazioni obbligatorie indicate nel Regolamento UE 2023/2083 discende dall'esercizio da parte della Banca	Chiarimenti a lato	Si conferma che l'obbligo degli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 TUB di fornire ai potenziali acquirenti le informazioni obbligatorie indicate nel Regolamento (UE) 2023/2083 trova fondamento nella disposizione di cui all'articolo 114.4, comma 5 del TUB. Il rinvio al suddetto Regolamento europeo contenuto nelle Disposizioni di vigilanza non ne determina l'integrale estensione agli intermediari iscritti

	<p>d'Italia dell'opzione prevista al comma 5 dell'art. 114.4 del TUB, che consente all'Autorità di estendere l'applicazione di tale disposizione anche a soggetti diversi dalle banche, disciplinando modalità e contenuti dell'informativa.</p> <p>Si chiede inoltre di confermare che la Banca d'Italia rinvia alle informazioni obbligatorie riportate nel Regolamento affinché le stesse siano utilizzate come riferimento da parte degli intermediari ex art. 106 del TUB per i contenuti della nuova informativa nazionale in capo ai medesimi, ma che lo stesso Regolamento non si applica, in generale, ai predetti intermediari.</p>		<p>nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB. Come indicato, le Disposizioni introducono per questi ultimi l'obbligo di fornire ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza determinate informazioni. Il richiamo al Regolamento è quindi funzionale a identificare le informazioni da fornire.</p>
	<p>Si chiede di modificare le Disposizioni per chiarire che le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti le informazioni indicate nel Regolamento UE 2023/2083 <i>"nei termini e alle condizioni ivi previsti"</i>. In caso contrario, l'assenza di indicazioni sulla tipologia di dati da fornire da parte delle banche potrebbe far intendere che queste ultime, al contrario di quanto previsto per gli intermediari ex art. 106 del TUB, siano tenute a fornire sempre anche le informazioni non obbligatorie sui crediti classificati in sofferenza, in contrasto con le disposizioni del predetto Regolamento, che invece prevede che le banche si adoperino <i>"in misura ragionevole"</i> per fornirle.</p>	<p>Si</p>	<p>Testo modificato.</p> <p>Resta fermo che il richiamo al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2083 ha una finalità meramente ricognitiva considerato che lo stesso è direttamente applicabile alle banche che sono tenute ad adempiere agli obblighi ivi indicati secondo le modalità da esso stabilite.</p>

	<p>Con riferimento all'obbligo per le banche di comunicare alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea le cessioni di crediti dalle stesse originati o acquistati, si chiede di chiarire che, in assenza di cessioni nel periodo di riferimento, la comunicazione relativa ai crediti in sofferenza ceduti semestralmente non debba essere effettuata.</p>	Chiarimenti a lato	<p>Si conferma che l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea le informazioni da fornire in caso di cessione di crediti in sofferenza trova applicazione soltanto nel caso in cui nel periodo di riferimento siano state concluse operazioni di cessione. Inoltre, si conferma che le informazioni sono rese con riferimento al momento della cessione.</p>
--	--	---------------------------	--